Studio BBM Associati

AVVISI BONARI: DEFINIZIONE AGEVOLATA

Parte 3

N. 19 | 27 Gennaio 2023 | Fiscalità e pianificazione

DMZ AGGIORNA N. 19 DEL 27 GENNAIO 2023

Conseguenze del mancato pagamento delle rate a scadenza

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. In tale ipotesi, le somme residue saranno iscritte a ruolo con l'applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti (sanzione del 30%).

Le somme già versate prima della definizione, fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono dunque rimborsabili al contribuente.

Proroga dei termini di decadenza

La definizione agevolata prevede, poi, una disposizione a "favore del fisco" nella misura in cui, derogando allo Statuto dei diritti del contribuente – che vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza – viene stabilito che sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti a somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

All’interno della suddetta disciplina relativa alla definizione degli avvisi bonari vi è anche, come detto in precedenza, una modifica a regime concernente il pagamento rateale **fino a venti rate trimestrali (e non più otto)** dei debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità per qualunque periodo d’imposta e senza limite di importo (in precedenza, 8 rate fino a 5.000 euro e 20 rate per importi superiori).

L’assenza di una specifica norma di decorrenza “a regime” porterebbe a ritenere che tale modifica operi a regime esclusivamente per le dilazioni poste in essere a far data 1° gennaio 2023. Tuttavia, la sopracitata circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Pertanto, anche tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/avvisi-bonari-definizione-agevolata-terza-parte/